

Pubblicato il 02/08/2021

N. 00802/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01224/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da I sig. Nicola xxxxxxxxxxxxxx, titolare dell'esercizio "xxxxxxxxxxx", rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Ronco, Franco Scancarello, con domicilio eletto presso lo studio Franco Scancarello in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

contro

Comune di Settimo Torinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Sciolla in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 92;

nei confronti

xxxxxxxxxxxxx non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 44 del 15 ottobre 2015, notificata al ricorrente in pari data, con cui il Sindaco del Comune di Settimo Torinese ha ordinato al ricorrente, nella citata qualità, la chiusura del "xxxxxxxx" alle ore 24,00 anzichè le 02,00 nei giorni venerdì e sabato ed alle ore 23,00 anzichè le 02,00 negli altri giorni della settimana;

nonchè per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;

nonchè per la condanna del Comune di Settimo Torinese al risarcimento dei danni materiali (costituiti dal lucro cessante conseguente ai mancati incassi per la chiusura anticipata alle ore 24,00 anzichè alle ore 02,00 il venerdì ed il sabato ed alle ore 23,00 anzichè alle ore 02,00 la domenica) e morali (danno all'immagine e da stress) subiti a causa della detta ordinanza, con riserva di esatta determinazione, anche previa eventuale C.T.U., in corso di causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Settimo Torinese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2021 la dott.ssa Roberta Ravasio, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è titolare, in Comune di Settimo Torinese, dell'esercizio pubblico denominato "xxxxxxxxxxxxxx".

2. A seguito dell'esposto di alcuni abitanti di un vicino condominio, ARPA ha effettuato rilievi acustici dai quali è emerso che effettivamente si registrava il superamento del livello differenziale di immissione stabilito dalla normativa vigente e, tuttavia, l'unico rumore, proveniente dal locale, idoneo a provocare lo sfioramento del limite predetto, era quello prodotto dall'azionamento delle serrande motorizzate a servizio del locale.

3. Alla luce di tali risultanze il Comune, con nota del 4 agosto 2015, ha avviato il procedimento finalizzato all'adozione degli opportuni interventi di mitigazione rispetto all'inquinamento acustico prodotto dalle serrande. Il ricorrente le ha prontamente fatte revisionare, dandone comunicazione al Comune il 14 agosto successivo.

4. Con il provvedimento oggetto di impugnazione, adottato il 15 ottobre 2015, dato che in svariate occasioni la Polizia Municipale ed i Carabinieri avevano dovuto intervenire, a tarda notte, per porre fine a schiamazzi causati dalla clientela del locale, che nel periodo estivo stazionava all'esterno del locale, anche in ragione della limitata capacità d'accoglienza di esso, richiamato l'art. 17, comma 2, della L.R. n. 38/2006, ha ordinato al ricorrente di rispettare gli orari di chiusura ivi indicati, ovvero le 23 nei giorni infrasettimanali e le 24 il sabato e la domenica, in tal modo riducendo le ore di attività dell'esercizio.

5. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo i seguenti motivi:

I) omessa comunicazione dell'avvio di procedimento, tenuto conto del fatto che la comunicazione a suo tempo inviata al ricorrente si riferiva solo alla rumorosità causata dall'azionamento delle, e non anche allo stazionamento degli avventori sulla via pubblica.

II) Violazione dell'art. 9 L. 447/95, in relazione al fatto che l'ordinanza prevista da tale norma presupporrebbe l'esistenza di una situazione non solo urgente ma eccezionale.

6. Il Comune di Settimo Torinese si è costituito in giudizio, osservando, quanto al primo punto, che la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria con riferimento agli atti urgenti, qual è quello impugnato; e quanto al secondo punto osservando che l'ordinanza impugnata sarebbe stata adottata ai sensi dell'art. 30 dello Statuto del Comune di Settimo Torinese, il quale richiama l'art. 54, comma 6 TUEL

secondo cui il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici quando ricorrano particolari necessità.

7. Con motivi aggiunti depositati il 30 novembre 2015 il ricorrente, presa visione dei documenti prodotti dall'Amministrazione, ha integrato i motivi posti a fondamento del ricorso, deducendo, in più anche il seguente ulteriore motivo:

III) Violazione degli artt. 3 e 6 della L. 241/90, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, nonché contraddittorietà, in relazione alla circostanza che il provvedimento impugnato richiama la relazione dell'ARPA, che però non evidenzia altra problematica se non quella derivante dall'azionamento delle serrande, determinando così un difetto motivazione e di istruttoria.

8. Il Comune ha resistito anche ai motivi aggiunti, depositando memoria.

9. In occasione della camera di consiglio del 16 dicembre 2015 il Collegio ha respinto la domanda cautelare.

10. La causa è stata quindi chiamata all'udienza pubblica dell'8 giugno 2021, quando è stata trattenuta in decisione: in vista della discussione il Comune ha segnalato che l'impresa ricorrente è stata cancellata dal registro delle imprese sotto la data del 25 ottobre 2017.

11. Il Collegio osserva, preliminarmente, che il ricorso è stato introdotto da una persona fisica, titolare di una ditta individuale, ragione per cui la cancellazione di questa ultima dal registro delle imprese non determina alcuna causa interruttiva del giudizio, semmai di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

12. Peraltro il ricorrente ha chiaramente manifestato l'interesse alla decisione anche a fini risarcitori, e dunque il Collegio deve pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.

13. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati.

14. L'impugnata ordinanza richiama, cumulativamente, l'art. 17, comma 2, della L.R. n. 38/2006, la L. 447/95 ed il DPCM 14.11.1997, il Regolamento di Polizia Urbana, lo Statuto del Comune e, infine, l'art. 50 del D. L.vo 267/2000.

15. L'art. 30 dello Statuto comunale, con previsione sostanzialmente riproduttiva l'art. 54, comma 3 T.U.E.L., prevede che il sindaco, quale ufficiale di governo, possa adottare ordinanze contingibili ed urgenti per modificare gli orari degli esercizi pubblici onde far fronte a problematiche connesse - inter alia - con l'inquinamento acustico.

16. L'atto impugnato va dunque qualificato come ordinanza contingibile ed urgente, che comunque trova una base giuridica negli articoli 50 e 54 del D. L.vo n. 267/2000, che è espressione di un potere "atipico".

17. L'urgenza richiesta dalla norma va valutata caso per caso, e nella specie è stata ritenuta integrata dalla reiterazione degli assembramenti, esterni al "xxxxxx", all'origine degli schiamazzi che, in via di fatto, cioè a prescindere dal superamento dei limiti acustici, disturbavano il riposo dei residenti.

18. Trattasi, poi, di un potere per definizione "atipico", che prescinde dal rilievo del superamento dei limiti acustici e che può essere declinato nella forma di volta in volta ritenuta più confacente.

19. Nel caso di specie il provvedimento impugnato, oltre a richiamare l'originaria comunicazione di avvio di procedimento e la relazione dell'ARPA, in punto di fatto menziona:

(i) una relazione del Comando di Polizia Locale, che nella serata dell'11 aprile ha riscontrato la presenza, sulla via pubblica, di un "considerevole numero di avventori", che "rendevano complicato anche il solo passaggio dei pedoni, il tutto creando gravi schiamazzi....e creando gravi disagi al riposo e alla tranquillità dei residenti.", segnalando tale situazione come parte di un generalizzato "fenomeno della movida dei giovani" in continua crescita, derivante dalla presenza di locali in un contesto urbano "poco consono alle caratteristiche dei locali stessi e del tipo di Città", e tale da creare disagio sia ai residenti che alla Polizia Locale "sempre più impossibilitati ad operare per i problemi di Ordine Pubblico che si stanno iniziando a creare e difficilmente risolvibili dalle pattuglie serali";

(ii) una relazione dei Carabinieri di Settimo Torinese del 6 agosto 2015, che attesta che il personale del Comando ha dovuto intervenire, per segnalazione di schiamazzi, in quattro occasioni nel mese di maggio, in due occasioni nel mese di giugno, ed in cinque occasioni nel mese di luglio, sempre in orari successivi alla mezzanotte; in una relazione del 29 luglio, in particolare, i militari riferivano di aver apprezzato il vociferare degli avventori, stazionanti all'esterno del "Xxxxxxx", a circa 100 metri di distanza, che da quando aveva aperto il locale (circa un anno) erano cominciate a pervenire segnalazioni al Comando da parte degli abitanti dei dintorni, e che il problema dipendeva dal fatto che il locale non si presta ad accogliere l'afflusso di persone che lo frequentano.

20. Ciò premesso risulta evidente l'infondatezza dei motivi di ricorso e del motivo aggiunto, posto che:

- la comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta, per giurisprudenza consolidata, con riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti contemplate dall'art. 50 del D. L.vo 267/2000 (C.d.S., sez. V, 01/12/2014, n.5919; C.d.S., sez. VI, 11/01/2018 n. 146; TAR Piemonte, sez. I, 25 luglio 2019 n. 837);

- l'ordinanza impugnata, malgrado il richiamo (peraltro assolutamente generico) alla L. n. 447/95, si fonda su circostanze che ben giustificano l'adozione di una ordinanza ai sensi degli artt. 50 e 54 T.U.E.L.: in particolare risulta evidente dai rapporti delle Forze dell'Ordine che gli assembramenti di avventori sulla via pubblica, per la loro frequenza e per il disturbo ai residenti che ne derivavano, continuavano a richiedere il continuo intervento delle Forze dell'Ordine in orari notturni, quando v'era minore disponibilità di personale e dunque era a rischio la normale attività di sorveglianza del territorio: l'invito, rivolto dai Carabinieri al Sindaco, alla adozione di un provvedimento di riduzione degli orari del "Xxxxxxx" si può proprio leggere quale elemento indicativo, da una parte della sussistenza di una situazione ormai tesa, tra la popolazione locale ed il "Xxxxxxx", tale da richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, dall'altra come espressione della preoccupazione che altri settori dell'attività di ordine pubblico potessero essere trascurati a causa e fosse perciò urgente assumere iniziative;

- la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per situazioni simili a quella di cui si discute è stata, del resto, esplicitamente accolta dal legislatore, che all'art. 8 del D.L. n. 14/2017, convertito nella L. n. 48/2017, ha introdotto nel corpo dell'art. 50 T.U.E.L., la previsione secondo cui "Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche": trattasi, ad avviso del Collegio, di norma che pare ricognitiva di un principio già immanente nel sistema e, comunque, dell'esigenza, sentita dalla collettività, di dotare il sindaco di poteri più "snelli" per far fronte a simili situazioni di disagio, tanto frequenti quanto poco risolvibili con i poteri previsti dalla L. 447/95, la quale collega il potere di intervenire con ordinanza contingibile ed urgente alla sussistenza di una situazione "eccezionale" e comunque alla esigenza di tutelare la salute pubblica o l'ambiente;

- quanto, infine, alla circostanza che secondo i rilievi di ARPA il vociferare degli avventori all'esterno del locale non avrebbe indotto il superamento dei limiti acustici previsti dalla normativa di riferimento, il Collegio osserva che si tratta di rilievo non dirimente, da una parte per la ragione che, trattandosi di ordinanze atipiche, il Sindaco poteva prescindere dalla dimostrazione di tale dato; d'altra parte per la ragione che i dati di ARPA si riferiscono solo a rilievi effettuati nel maggio 2015, e dunque il Sindaco non poteva dare per scontato che il protrarsi della situazione non creasse l'occasione per il verificarsi di eventi più rumorosi.

21. In conclusione non è possibile pervenire alla declaratoria di illegittimità dell'ordinanza impugnata, ragione per cui va respinta anche la domanda di condanna del Comune di Settimo Torinese, al risarcimento del danno, presupponendo tale domanda l'illegittimità dell'ordinanza che nel 2015 ha disposto la riduzione degli orari di apertura del "Xxxxxxx".

22. La particolarità della vicenda induce, tuttavia, la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, celebrata in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

Paola Malanetto, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberta Ravasio

Savio Picone

IL SEGRETARIO